



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

ORDINANZA N.81 DEL 2 NOVEMBRE 2020

CHIUSURA CONFINI COMUNALI FINO AL 2.12.2020

IL SINDACO

Visto il D.L. 23.2.2020, n.6, successivamente abrogato ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e dell'art.4;

Visto il D.L. 25.3.2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 22.5.2020;

Visto il D.L. 16.5.2020, n.22, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 14.7.2020, n.74;

Visto il D.L. 30.7.2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 25.9.2020, n.124;

Visto il D.L. 7.10.2020, n.83;

Visto il D.P.C.M. del 7.8.2020;

Visto il D.P.C.M. del 7.9.2020;

Visto il D.P.C.M. del 13.10.2020;

Visto il D.P.C.M. del 24.10.2020;

Rilevato che in Calabria l'indice di contagiosità al Covid 19 (RT) è oltre 1,5, per cui nella nostra Regione il virus circola velocemente e pericolosamente, tra cui in paesi vicino al nostro;

Rilevato altresì che al momento la situazione nel territorio comunale è tranquilla, contando solo tre casi positivi, tutti riconducibili alla cerimonia nuziale dello scorso 4 ottobre tenutasi sulla costa tirrenica, il cui rischio di contagio nella nostra comunità è stato contenuto con ordinanza sindacale di isolamento dei partecipanti n.75 del 14.10.2020;

Ritenuto, però, che la presenza del virus in paesi vicini comporta il rischio del contagio di fagnanesi che oltrepassino i confini comunali o che persone provenienti da altri paesi portino il virus nella nostra comunità, soprattutto se asintomatici;

Ritenuto altresì di evitare che persone, anche originarie o residenti anagraficamente in Fagnano Castello, ritornino a Fagnano Castello per ricongiungimento familiare, soprattutto in prospettiva della possibile chiusura di grandi città o di limitazioni allo spostamento tra regioni d'Italia;

Considerato che gli unici soggetti che si possono spostare da Fagnano Castello o entrarvi possono solo essere quelli che prestano attività lavorativa o per motivi di



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

salute, entrambi da autocertificare per garantire i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;

Visto l'art.50,5° comma, D.lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, anche in caso di emergenze sanitarie, come quella che si sta patendo in tutta la Nazione;

ORDINA

che fino al 2.12.2020 è vietato per i residenti di oltrepassare i confini comunali, tranne che lo si faccia per motivi di lavoro (autisti, insegnanti, medici, informatori medici, infermieri, trasportatori di merce e farmaci, ecc.), per motivi di salute o fini istituzionali, il tutto da autocertificare prima della partenza con indicazione di data, ora e destinazione;

ORDINA

che è vietato a chiunque di fare ingresso nel territorio comunale fino al 2.12.2020, ad eccezione delle persone che in Fagnano Castello vengano a prestare la loro attività lavorativa (insegnanti, medici, informatori medici, infermieri, autisti per il trasporto di merce e farmaci, giornali, ecc.), che vi facciano rientro per motivi di salute o per fini istituzionali, il tutto da autocertificare prima dell'entrata con indicazione di data, ora e provenienza ;

ORDINA

che è vietato a persone, anche originarie o residenti anagraficamente in Fagnano Castello, di farvi ritorno, anche per ricongiungimento familiare, salvo dimostrazione di tampone molecolare negativo;

ORDINA

che è vietata ogni forma di riunione in circoli, associazioni, feste di ogni genere, anche in famiglia e, comunque, ogni forma di assembramenti e, comunque, tutto quello vietato dai DPCM del 13.10.2020 e del 24.10.2020.

DISPONE

che la presente ordinanza, limitativa delle libertà personali, venga trasmessa previamente al Sig. Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza ed al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Fagnano Castello;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza configura il reato di cui all'art.650 codice penale, salvo reato più grave, tra cui diffusione di epidemia ex art. 438 codice penale;

ORDINA

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine di vigilare sulla regolare esecuzione della prefata ordinanza, anche attraverso idonei posti di blocco;

AVVERTE

che sono riservati eventuali provvedimenti più restrittivi tenendo presente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria;



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata al Dipartimento Prevenzione dell'ASP, sede territoriale di Castrovillari, pubblicata sull'Albo On line e sul sito ufficiale del Comune di Fagnano Castello;

AVVERTE

che avverso la prefata ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro il termine di gg.60 o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro gg.120.

Dalla Residenza Municipale il 2.11.2020



Il Sindaco
Avv. Giulio Tarsitano